

C_2019413IT.01003301.xml

9.12.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/33

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 7 ottobre 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-737/19)

(2019/C 413/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Bank of China Limited

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se le soluzioni indicate nella sentenza del 24 gennaio 2019, *Morgan Stanley & Co International*, C 165/17, siano applicabili nel caso in cui una succursale effettui in uno Stato membro, da un lato, operazioni soggette all'IVA e, dall'altro, prestazioni a favore della propria sede centrale nonché di succursali stabilite in un paese terzo.

2)

Se, nel caso in cui la succursale stabilita in uno Stato membro faccia valere la detraibilità dell'imposta con riguardo agli oneri da essa sostenuti ai fini di prestazione di servizi a favore della propria sede centrale, situata in un paese terzo, vale a dire l'esportazione di servizi finanziari e bancari, il soggetto passivo possa detrarre l'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 169, lettera a), o della lettera c) del medesimo articolo [della direttiva sull'IVA].

3)

Nell'ipotesi di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera a), subordinatamente a quali condizioni le operazioni bancarie effettuate dalla sede centrale, stabilita in un paese terzo, possano consentire la detraibilità della relativa imposta qualora siano state effettuate nello Stato membro in cui siano stati sostenuti gli oneri soggetti all'imposta sul valore aggiunto. In caso di

risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 169, lettera c), subordinatamente a quali condizioni il destinatario possa essere considerato stabilito al di fuori dell'Unione europea, nel caso in cui la succursale sia situata nell'Unione europea e costituisca un'unica entità giuridica con la sede centrale.